TAR Lazio, sez. II bis Roma, sent. 23 febbraio 2017 n. 2809

Pubblicato il 23/02/2017

Sent. n. 2809/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13868 del 2016, proposto da:
Sogesi Due Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Zuccheretti e Fabrizio Zerboni, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Zuccheretti in Roma, via C. Poma n. 4;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Garofoli, con domicilio eletto presso il difensore nella sede dell'Avvocatura dell'Ente in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per l'annullamento,
previa sospensione,
della nota datata 13.9.16, prot.140946, avente ad oggetto "D.I.A. ai sensi della legge 380/01 prot. 11444 del 23.2.16 e successive varianti prot. 33425 del 27.5.10 - 58831 del 9.8.11", mediante la quale si è ordinato che i lavori eseguiti con la suddetta dia e le successive varianti "sono da considerare privi di titolo e si annulla il titolo edilizio presentato mentre è stato avviato il procedimento di disciplina edilizia per la repressione degli abusi edilizi e il contestuale ripristino del legittimo stato dei luoghi";
della nota datata 15 settembre 2016, prot. n. 142734, avente ad oggetto "D.I.A. in Accertamento di conformità ai sensi della L.R. 15/2008 Art. 22 prot. 52217 del 05/04/2016", mediante la quale si è ordinato che i lavori eseguiti con la suddetta dia "sono da considerare privi di titolo e si annulla il titolo edilizio presentato mentre è stato avviato il procedimento di disciplina edilizia per la repressione degli abusi edilizi e il contestuale ripristino del legittimo stato dei luoghi";
della determinazione dirigenziale n. 2764 del 19 settembre 2016, mediante la quale si è ingiunta l'immediata sospensione dei lavori edilizi relativi all'immobile sito in Roma, via Alessandro Castelli n. 37;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale e, in particolare, per quanto occorrer possa, della "valutazione a seguito di sopralluogo congiunto eseguito in data 26/04/2016" nonché dell'accertamento tecnico prot. 1409887 del 13 settembre 2016, entrambi non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2017 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:
- con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 18 novembre 2016 e depositato il successivo 12 dicembre 2016, la ricorrente impugna le note con cui, in date 13 e 15 settembre 2016, Roma Capitale ha considerato prive di titolo DIA in precedenza presentate – precisamente, in data 23 febbraio 2010 e relative varianti risalenti al 25 maggio 2010 e 9 agosto 2011, nonché in data 5 aprile 2016 - e, quindi, annullato il "il titolo edilizio presentato", dando, peraltro, evidenza dell'avvio del procedimento "per la repressione degli abusi edilizi", nonché la D.D. n. 2764 del 19 settembre 2016, notificata il 4 novembre 2016, di immediata sospensione dei lavori, chiedendone l'annullamento;
- a tali fini la ricorrente - in sintesi - denuncia la violazione dell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 124 del 2015, per palese esercizio del potere di annullamento in autotutela ben oltre il termine di 18 mesi all'uopo fissato, e si duole, in via subordinata, del vizio di difetto di motivazione anche per mancata esplicitazione da parte dell'Amministrazione delle ragioni di pubblico interesse poste alla base delle decisioni adottate e, ancora, della mancata considerazione della già avvenuta ultimazione delle opere;
- con atto depositato in data 27 dicembre 2016 si è costituita Roma Capitale, la quale – nel prosieguo e precisamente in data 13 gennaio 2017, ha prodotto documenti;
- alla camera di consiglio del 18 gennaio 2017 - previa verifica della completezza dell'istruttoria e del contraddittorio e sentite le parti sul punto, ai sensi dell'art. 60 del c.pr.amm. – il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto che, per quanto attiene all'impugnativa della determinazione n. 2764 del 19 settembre 2016 di sospensione dei lavori, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, atteso che il provvedimento di cui si discute – seppure pienamente operante alla data di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio (stante la risalenza della notificazione della determinazione in questione alla data del 4 novembre 2016) – è divenuto privo di ogni effetto giuridico in ragione dell'intervenuta maturazione del termine di 45 giorni previsto dall'art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001;
Ritenuto che, in relazione agli ulteriori provvedimenti impugnati, la censura afferente il vizio di difetto di motivazione sia meritevole di positivo riscontro, tenuto conto che:
- come ripetutamente affermato in giurisprudenza, i provvedimenti di autotutela costituiscono, anche nella materia edilizia, manifestazioni dell'esercizio di una potestà discrezionale e, pertanto, impongono di regola – ossia, fatte salve rare eccezioni connotate dall'esistenza di evidenti esigenze di rispetto di principi fondamentali dell'ordinamento (cfr. TAR Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 9 maggio 2016, n. 152) – che l'Amministrazione dia sufficientemente conto dell'avvenuta comparazione tra l'interesse pubblico all'annullamento e quello del privato alla conservazione dell'atto illegittimo o, ancora, rappresenti adeguatamente la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino dello status quo ante, tanto più nei casi in cui la posizione del destinatario possa essere considerata oramai consolidata a causa del tempo trascorso, con connessa insorgenza di uno stato di affidamento in capo all'interessato (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2902; TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 18 gennaio 2017, n. 77; TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 4 gennaio 2017, n. 65);
- costituisce poi, principio assolutamente generale - come dapprima statuito in ambito giurisprudenziale e, in seguito, formalmente riconosciuto dal legislatore con l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 – quello secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, ossia deve porre il destinatario nella piena condizione di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno condotto all'adozione di esso (Cons. Giust. Amm. Sic., 5 maggio 2016, n. 126);

- ciò detto, non può non prendersi atto che, per quanto attiene all'aspetto in trattazione, i provvedimenti impugnati risultano assolutamente carenti, atteso che – pur essendo stati adottati in autotutela e, per quanto riguarda la nota del 13 settembre 2016, anche a notevole distanza di tempo dall'adozione del provvedimento autoannullato – si basano esclusivamente sulla generica affermazione che l'intervento "risulta in contrasto con la normativa vigente, in quanto esclusa dal campo di applicazione della L.R. 21/2009 s.m.i.", aggiungendo – per mera completezza – che non vale a sopperire a tale carenza quanto riportato nella nota del 21 giugno 2016, prodotta agli atti dall'Amministrazione, non solo perché redatta dal Geom. Enzo Zarienga in veste di "tecnico ausiliario di P.G." ma anche e, anzi, primariamente in ragione del rilievo che la stessa nota – pur se citata nella comunicazione di avvio del procedimento – non è richiamata nelle note impugnate e, comunque, ragionevolmente riporta valutazioni afferenti esclusivamente alla conformità o meno degli interventi alla normativa vigente, senza riferimento alcuno a profili attinenti all'interesse pubblico;
Ritenuto che quanto in precedenza riportato sia sufficiente per l'accoglimento dell'impugnativa proposto avverso le note del 13 e 15 settembre 2016, con assorbimento delle ulteriori censure formulate;
Ritenuto che, per le ragioni illustrate il ricorso in parte vada dichiarato improcedibile e in parte vada accolto;
Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame – sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13868/2016, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile il ricorso nella parte in cui riguarda l'impugnativa della determinazione dirigenziale n. 2764 del 19 settembre 2016;
- per il resto lo accoglie e, per l'effetto, annulla le note del 13 settembre 2016, prot. n. 140946, e del 15 settembre 2016, prot. 142734;
- compensa le spese di giudizio tra le parti;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2017 con l'intervento dei Magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO